



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo Cesenatico

Via del Porto n.14 - 054/780028 – E-mail: cesenatico@guardiacostiera.it – Internet: www.guardiacostiera.it/cesenatico

ORDINANZA N. 25/ 2019

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Cesenatico sottoscritto

- VISTA** l'Ordinanza n.30/92 redatta in data 10/04/1992 dalla Capitaneria di Porto di Rimini nonché le vigenti ordinanze dei Circondari Marittimi presenti nella Regione Emilia Romagna disciplinanti le tabelle minime di armamento delle unità da pesca;
- VISTA** la circolare titolo "Personale Marittimo" serie "Tabelle di armamento", N.001 emessa in data 20.10.2010 dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e s.m.i., contenente le "Linee guida per la determinazione delle tabelle minime di armamento ai fini della sicurezza del naviglio mercantile e da pesca nazionale, in attuazione della Risoluzione IMO A.890 (21) come modificata dalla Risoluzione IMO A.955 (23) nella quale si sottolinea la necessità di garantire che l'equipaggio dell'unità sia quantitativamente e qualitativamente idoneo ad assolvere i servizi connessi all'esercizio della nave in relazione al tipo di servizio cui l'unità è adibita";
- VISTO** il dispaccio prot.n. 96471 datato 01.08.2017 del Rep. VI - Uff. IV di Maricogecap in cui viene ribadita l'opportunità che le tabelle di armamento, seppur relative a naviglio escluso dal campo di applicazione della Circolare innanzi citata, siano redatte tenendo, comunque, conto dei principi enunciati nella circolare n. 001;
- VISTO** il dispaccio n.6221034 in data 09/06/1992 della Direzione Generale della Pesca Marittima avente come oggetto "Classificazione delle navi adibite agli impianti di pesca, acquacoltura e molluschicoltura - Imbarco personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla lavorazione del prodotto";
- VISTO** il Decreto Ministeriale 05.08.2002 n.218 afferente al Regolamento di Sicurezza per le navi adibite alla pesca costiera;
- VISTO** il Decreto Legislativo 27/06/1999 n.271, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle unità mercanti e da pesca nazionali;
- VISTO** il Regolamento di Sicurezza - approvato con D.P.R. n.435/91 (articolo 201) nel quale si dispone che l'equipaggio deve essere numericamente sufficiente e qualitativamente idoneo ad assolvere i servizi di bordo;

VISTO il D. Lgs. n.108/2005 (articolo 6) nel quale si stabilisce la necessità di evitare - o ridurre al minimo - orari eccessivi di lavoro a bordo per il lavoratore marittimo al fine di garantire adeguati periodi di riposo in relazione alla tipologia di nave e di navigazione svolta;

VISTA la circolare M_INF.VPTM.REG_CIRCOLARI.R.0000012.09-04-2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la quale si individuano i casi di esclusione dell'approvazione ministeriale per i piani di sicurezza ambienti di lavoro;

VISTO l'articolo 8 del CCNL afferente "Tabella di armamento per l'esercizio dell'attività di pesca";

RITENUTA la necessità di rideterminare le tabelle minime di armamento stabilite con l'Ordinanza n.30/92 con particolare riferimento ai profili di rischio ed alle peculiari modalità di svolgimento della pesca a strascico, volante a coppia, circuizione e draga idraulica;

SENTITI i rappresentanti delle associazioni sindacali, in occasione di incontro di coordinamento e condivisione tenutosi in data 21.06.2019 presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico durante il quale sono stati condivisi gli aspetti applicativi delle nuove tabelle d'armamento alla luce di valutazioni tecniche e nel rispetto della normativa in materia di sicurezza attribuita, *ex lege*, in via esclusiva al Corpo delle Capitanerie di Porto;

SENTITE le associazioni di categoria interessate, gli armatori nonché le rappresentanze della locale marineria interessata;

VISTI gli articoli 164, 317 e 1221 del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 261, 264 e 426 del relativo Regolamento di esecuzione, parte marittima;

CONSIDERATO che per le unità di cui al punto 2) lett. a) della circolare in premessa richiamata, non rientranti nel campo di applicazione della stessa, le tabelle di armamento devono essere determinate dalle competenti Autorità Marittime, nel rispetto dei criteri di sicurezza applicabili ed in relazione alle contestuali esigenze connesse alla realtà locale del settore della pesca;

CONSIDERATO che il numero minimo dei componenti degli equipaggi delle unità da pesca iscritte e/o facenti base in questo porto debba ispirarsi principalmente al criterio del sicuro esercizio del lavoro in mare ed al fine di fornire all'utenza un modello scevro da contraddittorietà, mancanza di ragionevolezza ed uniformità dell'azione amministrativa nell'ottica di armonizzare le tabelle di armamento delle unità destinate alla pesca costiera locale e ravvicinata

ORDINA

Articolo 1

La composizione minima degli equipaggi delle unità da pesca di lunghezza inferiore ai 24 metri di cui al Regolamento di Sicurezza n.218 del 05.08.2002 adibite all'esercizio della pesca costiera locale e ravvicinata iscritte presso questo Ufficio Circondariale Marittimo, in mancanza di contratti di lavoro che prevedano un armamento diverso, è determinata secondo le tabelle in allegato al presente provvedimento ordinativo e facenti parte integrante di esso.

Alle presente ordinanza soggiacciono, altresì, tutte le unità da pesca che, indipendentemente dell'ufficio di iscrizione, dichiarano come porto base il sorgitore di Cesenatico ovvero svolgono attività di pesca nel Circondario marittimo di Cesenatico.

Alle unità navali da pesca non equipaggiate in conformità alla presente ordinanza non saranno concesse le spedizioni ai sensi dell'articolo 181 cod. nav. e, qualora rilasciate, saranno ritirate.

Articolo 2

In caso di singoli viaggi di trasferimento di cui all'articolo 10 della legge 616/62 ovvero oltre i limiti di abilitazione di cui all'articolo 14 co.2 del D.P.R. 435/91 la composizione minima di sicurezza dell'equipaggio delle unità oggetto della presente Ordinanza potrà esser rideterminata in base alla durata e tipologia del viaggio, delle caratteristiche tecniche dell'unità e delle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro/riposo a bordo.

Articolo 3

La tabella di armamento di cui al precedente articolo 1 deve obbligatoriamente essere tenuta a bordo, allegata al ruolino d'equipaggio, per essere esibita alle Autorità competenti nel corso di eventuali controlli.

Articolo 4

Al fine di redimere alcune difficoltà inerenti al reperimento immediato *in loco* di personale idoneo da imbarcare sulle unità da pesca nonché per inficiare l'assetto imprenditoriale ed armatoriale corrente, le presenti tabelle di armamento entreranno in vigore a partire dal 15 luglio 2019 abrogando e sostituendo ogni altra norma in contrasto con la presente ordinanza.

Articolo 5

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'articolo 1221 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni di cui alla presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo di questo Ufficio, l'opportuna diffusione agli organi di informazione nonché l'inclusione alla pagina ordinanze del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/cesenatico.

La presente Ordinanza - vigente a decorrere dalla data di sottoscrizione - abroga e sostituisce ogni altra disposizione antecedente di pari argomento.

Cesenatico, lì 22.06.2019

f.to

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Roberta DI DONNA

TABELLA MINIMA DI ARMAMENTO PER UNITA' DA PESCA AUTORIZZATE AD ATTIVITA' DI PESCA CON I SISTEMI "STRASCICO, VOLANTE, DRAGA IDRAULICA E CIRCUZIONE"		
TIPO DI UNITA'	TOTALE EQUIPAGGIO	QUALIFICHE
M/pesca da 3,01 a 5 TLS per la pesca costiera locale (ENTRO 6 MN)	n° 1 marittimi	n° 1 marittimo conduttore in possesso previa autorizzazione all'imbarco di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione
M/pesca da 3,01 a 25 TLS per la pesca costiera ravvicinata (ENTRO 20 MN)	n° 2 marittimi	- n° 1 capo barca e n° 1 motorista abilitato; ovvero - n° 1 capo barca in possesso anche del titolo di macchina e n° 1 marittimo di coperta previa autorizzazione all'imbarco di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione
M/pesca da 3,01 a 25 TLS per la pesca costiera ravvicinata (ENTRO 40 MN) M/pesca superiori a 25 TLS fino a 60 TLS (*)	n° 3 marittimi	- n° 1 capo barca, n° 1 motorista abilitato e n° 1 mozzo; ovvero - n° 1 capo barca in possesso anche del titolo di macchina, n° 1 marinaio e n° 1 mozzo previa autorizzazione all'imbarco di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione; qualora l'unità non sia impegnata in attività di pesca ma sia in navigazione di trasferimento (fatte salve diverse disposizioni autorizzative) n° 2 marittimi: n° 1 comandante e n° 1 motorista, oppure n° 2 marittimi: n° 1 comandante anche con il titolo di macchina e n° 1 marinaio previa autorizzazione all'imbarco di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione.
M/pesca superiori a 60 TLS fino a 100 TLS	n° 4 marittimi	n° 1 marinaio autorizzato alla pesca, n° 1 meccanico Navale di 2 cl., n° 1 marinaio e n° 1 mozzo; qualora l'unità non sia impegnata in attività di pesca ma sia in navigazione di trasferimento (fatte salve diverse disposizioni autorizzative) n° 3 marittimi: n° 1 comandante n° 1 motorista e n° 1 mozzo;
M/pesca superiori a 100 TLS fino a 150 TLS	n° 5 marittimi	n° 1 marinaio autorizzato alla pesca, n° 1 meccanico Navale 2ª classe, n° 1 giovanotto macchina/coperta, n° 1 marinaio e n° 1 mozzo; qualora l'unità non sia impegnata in attività di pesca ma sia in navigazione di trasferimento (fatte salve diverse disposizioni autorizzative) n° 4 marittimi: n° 1 comandante n° 1 motorista e n° 2 marittimi di coperta.

La presente tabella è così integrata, modificata:

- **A bordo di tutte le unità da pesca di cui sopra non possono essere imbarcati lavoratori di età inferiore a 16 anni;**
- **I lavoratori marittimi di età inferiore a 18 anni non devono svolgere la propria attività lavorativa a bordo in orario notturno (periodo di almeno 9 ore consecutive, che comprenda in ogni caso l'intervallo dalle ore 24:00 alle ore 05:00 del mattino;**
- **I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti al servizio di macchina;**
- **Per le unità da pesca che esercitano la pesca a circuizione la tabella minima di armamento è di 6 marittimi. n°1 comandante, n°1 motorista, n°2 marinai, n°1 giov. di macchina/coperta e n°1 mozzo ovvero di n° 5 marittimi; n° 1 capo barca in possesso anche del titolo di macchina, n°2 marinai, n°1 giov. di macchina/coperta e n° 1 mozzo previa autorizzazione all'imbarco di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione;**
- (*) Il capo barca per la pesca costiera può assumere il comando di unità fino a 100 GT, ai sensi dell'articolo 261 del R.C.N.;
- (*) Il motorista abilitato può condurre motori a combustione interna o a scoppio installati a bordo di unità fino a 100 GT, ai sensi dell'articolo 273 del R.C.N.

**TABELLA MINIMA DI ARMAMENTO PER UNITA' DA PESCA AUTORIZZATE AD ATTIVITA' DI PESCA
CON I SISTEMI DIVERSI DALLO "STRASCICO, VOLANTE, DRAGA IDRAULICA E CIRCUZIONE"
COMPRESO IL SERVIZIO PRESSO IMPIANTI DI PESCA, ACQUACOLTURA E MOLLUSCHICOLTURA**

TIPO UNITA'	TOTALE EQUIPAGGIO	QUALIFICHE
Barche e remi	n° 1 marittimo	• n.1 marittimo conduttore
M/pesca fino a 6 TLS	n° 2 marittimi ovvero n° 1 marittimo se	• n° 1 conduttore n° 1 marinaio motorista ovvero • n° 1 marittimo conduttore in possesso anche del titolo di macchina previa autorizzazione all' imbarco di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione in attività diurna
M/pesca da 06,01 TLS a 20 TLS (Entro 6 MN)	n° 2 marittimi	• n° 1 conduttore n° 1 marinaio motorista ovvero • n° 1 marittimo conduttore in possesso anche del titolo di macchina previa autorizzazione all' imbarco di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione e n° 1 marittimo di coperta.
M/pesca da 06,01 TLS a 20 TLS (Entro 20 MN)	n° 2 marittimi	• n° 1 capo barca n° 1 motorista abilitato ovvero • n° 1 capo barca in possesso anche del titolo di macchina previa autorizzazione all' imbarco di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione e n° 1 marittimo di coperta.

Sulle unità adibite agli impianti di pesca, acquacoltura e molluscoltura può essere imbarcato, oltre l'equipaggio necessario per la condotta dell'unità, anche il personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla lavorazione dei prodotti nel limite massimo delle persone imbarcabili, purché siano soddisfatte le norme sulla sicurezza della navigazione e della salvaguardia delle vite umane in mare. Sulle medesime unità può essere presente personale non appartenente alla gente di mare, sulla base di un elenco da presentare preventivamente all' Ufficio Marittimo competente, fermo restando l'obbligo di comunicare al predetto Ufficio, anche per le vie brevi o telefonicamente, i nominativi delle persone ricomprese nell'elenco. Il personale dovrà essere assicurato ai sensi della vigente normativa.